



# IDENTIFICAZIONE



La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita




Ai fini dell'identificazione, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.

Consultazione di pubblici registri ⇨ strumento a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

# IDENTIFICAZIONE

*Clients diversi dalle persone fisiche:* individuare le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (**Criterio generale** - art. 20 comma 1)

Per le società di capitali  
(art. 20 commi 2,3,5)



# IDENTIFICAZIONE



## Casi particolari

*Società partecipata tramite società fiduciaria:* la fiduciaria è tenuta a rivelare all'organo amministrativo della società fiduciarmente partecipata i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione.

**Mandato fiduciario germanistico:** non c'è spossessamento.

La partecipazione è di proprietà del fiduciante e solo **INTESTATA** alla società fiduciaria (verificare correttezza delle iscrizioni a Registro Imprese)

# IDENTIFICAZIONE



## Casi particolari

### *Società con 5 soci con meno del 25% ciascuno*

S.r.l. costituita da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. In questo caso nessun ha oltre il 25% del capitale o degli utili (hp: non esistono patti parasociali o clausole statutarie che determinano diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. da esercitare in assemblea ordinaria).



### *Chi è il titolare effettivo?*

ai sensi dell'art. 20 co. 5 del D.Lgs. 231/2007 i titolari effettivi della società risulteranno gli *amministratori dotati di legale rappresentanza, poteri di amministrazione o direzione.*

# IDENTIFICAZIONE



## Casi particolari

### Società con catene di controllo

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, le autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, la ricerca del titolare effettivo in tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detenessero una partecipazione superiore al 25%.


La nuova formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007: «*Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:[...] b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona*»

Circolare Assonime 1/2023: analisi dei tre criteri interpretativi

- a) il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al **criterio del controllo (top down)**;
- b) il capitale del cliente attraverso l'applicazione del c.d. **criterio del moltiplicatore**;
- c) il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa (**bottom up**).

# IDENTIFICAZIONE

Circolare Assonime 1/2023




- «Criterio del controllo: P1 (controlla BETA) e P4 (controlla Gamma)»
- «Criterio del moltiplicatore: P4 (70% x 70% = 49% di Alfa)»
- «Partecipazione > 25% lungo la catena: P1, P2, P4 e P5»

«nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al **capitale sociale** del **cliente** e **di qualsiasi entità** lungo la catena partecipativa» - **LETTERA C)**

# IDENTIFICAZIONE

FAQ Banca d'Italia – novembre 2023



- «Criterio del controllo: P1 (controlla BETA) e P4 (controlla Gamma)»
- «Criterio del moltiplicatore: P4 (70% x 70% = 49% di Alfa)»
- «Partecipazione > 25% lungo la catena: P1, P2, P4 e P5»

«la soglia del 25% +1 va considerata **esclusivamente in relazione al capitale della società cliente**, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il **controllo** ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.» - **LETTERA A)**



# IDENTIFICAZIONE



## Casi particolari

*Società con 3 soci: Sig. A 20%, Sig. B 20% e C S.p.A. al 60%*

Poiché la partecipazione superiore al 25% è detenuta da una società, bisogna verificare la compagine societaria di C S.p.A (hp: C è una società ad azionariato diffuso).

### *Chi è il titolare effettivo?*



*i titolari effettivi della società saranno gli amministratori dotati di legale rappresentanza, poteri di amministrazione o direzione della società cliente*

# IDENTIFICAZIONE



## Casi particolari per quote > 25%: diritti reali parziali

### *Nuda proprietà e usufrutto:*

- di norma, il TE è l'usufruttuario perché a lui spettano diritti amministrativi e patrimoniali. Se in base ad accordi, il diritto di voto spetta anche al nudo proprietario, anche lui sarà TE (Banca d'Italia);
- sono TE sia l'usufruttuario sia il nudo proprietario (Linee Guida CNDCEC)

**Comunione:** il TE è il partecipante che ha la maggioranza della quota. Se questa è suddivisa in parti uguali, tutti i comunisti sono TE.

# IDENTIFICAZIONE



## *Società di persone e associazioni prive di personalità giuridica*

**GAFI:** Raccomandazioni 24 e 25 → *legal persons* : qualunque ente (differente dalle p.f.) che possa stabilire una relazione permanente quale cliente con una istituzione finanziaria [...] includendo in tale nozione società, enti, fondazioni, anstalt, partnerships, associazioni e altre entità simili con una definizione che quindi parrebbe trascendere dal concetto di personalità giuridica per accontentarsi della **soggettività giuridica** (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1\_2023 B – LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO)

**Normativa italiana:** assenza di indicazioni → regola generale «*la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta ovvero il relativo controllo*»

**Società di persone:** chi ha conferito il capitale, chi percepisce gli utili (potrebbe non essere proporzionale) e gli amministratori (CNN) / con le stesse regole delle società di capitali (CNDCEC)

**Associazioni:** soggetti titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione

# IDENTIFICAZIONE



## *Trust e soggetti giuridici affini*

I titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente (settlor), nel guardiano, se nominato, il fiduciario (trustee), nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Qualora nel trust il trustee sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica (Linee Guida CNDCEC)

# IDENTIFICAZIONE



## Persone Giuridiche Private

**Fondazioni** (art. 20 comma 4): sono cumulativamente titolari effettivi i fondatori (ove in vita), i beneficiari, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**Fondazioni con pubbliche amministrazioni e persone giuridiche private:**

- a) Non ci sono persone fisiche che controllano i fondatori quindi andrebbero identificati nei soggetti che ne hanno la rappresentanza o i poteri di direzione e amministrazione;
- b) Criterio residuale: Titolari di poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della Fondazione.

**ETS:** acquistano personalità giuridica con iscrizione RUNTS previo controllo notarile → applicazione art. 20 comma 4 e 5

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI



## Art. 21 c.1 e 23 c.3 del D.Lgs. n. 231/2007

Obbligo per imprese, trust e istituti giuridici affini di acquisire e conservare per 5 anni dati sulla titolarità effettiva. Informazioni da acquisire anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione degli amministratori.

Inerzia, rifiuto o comunicazione di dati falsi ➡ diritto di voto inesercitabile e possibilità di impugnare delibere assunte con voto determinante [OBBLIGO IN VIGORE DAL 2019]



Obbligo amministratori di comunicare al Registro delle imprese, per via telematica, le informazioni ottenute (*sanzioni ex art. 2630 c.c.*) [OBBLIGO IN VIGORE DA 9.10.2023]



### Responsabilità organo di controllo

- ! Vigilanza su adempimenti organo amministrativo e su
- ! condotte omissive dei soci a seguito di richiesta
- ! amministratori;
- ! Obbligo di invio al Registro in via surrogatoria (sanzioni?)

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI



## DUE SEZIONI:

- AUTONOMA: imprese e persone giuridiche private
- SPECIALE: trust e istituti giuridici affini\*

## CHI COMUNICA:

- IMPRESE: amministratori
- PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: fondatore (ove in vita) o soggetti a cui è attribuita LR
- TRUST ESPRESSI / ISTITUTI GIURIDICI AFFINI: fiduciario

## SCADENZE:\*

- PRIMA COMUNICAZIONE:
  - soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023
  - nuove costituzioni: entro 30 giorni
- VARIAZIONI: entro 30 giorni
- COMUNICAZIONE ANNUALE DI CONFERMA DEI DATI:
  - imprese: in sede di deposito del bilancio
  - altre: 12 mesi dall'ultima comunicazione trasmessa

\* Effetti del Ricorso al TAR

# REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI



## La vicenda:

- 7 dicembre 2023: Plurimi ricorsi verso MIMIT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Unione italiana delle Camere di commercio – Accettazione istanza cautelare di sospensione degli effetti del decreto istitutivo del Registro (Decreto 29 settembre 2023 – pubblicato in G.U il 9 ottobre 2023) [*mancaivano due giorni alla scadenza dell'11 dicembre*]
- 27 marzo 2024: udienza con decisione trattenuta in giudizio (mantenimento della sospensione degli effetti)
- 9 aprile 2024: pubblicazione sentenze di RIGETTO di tutti i ricorsi → annullamento effetti istanza di sospensione

Richiesta di definizione di un nuovo termine e non applicabilità sanzioni

Nota MIMIT conferma scadenza 11 aprile

Rinvio al «prudente apprezzamento» delle Camere di Commercio

Sanzioni: art. 2630 c.c.  
Da 103 a 1.032 euro  
(riduzione a 1/3 nei 30 giorni)

Impugnazione al Consiglio di Stato





Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 2024 (PF - SP - SC): nei modelli approvati per il 2024 **non** è più prevista l'indicazione dei TE né i dati relativi al cumulo (RU 150 e RU 151)